



# Comune di CASIRATE d'ADDA

Provincia di Bergamo

Ufficio Segreteria

Prot. 5111

Reg. Ord. 36

## IL SINDACO

### Premesso che:

- L' art. 5, comma 4, della L. 25/08/1991 n. 287 nonché l'art. 9, comma 14, della L.R. 29/12/2003 n. 30 consentono agli esercenti i pubblici esercizi di vendere per asporto i prodotti per i quali sono autorizzati alla somministrazione;
- L' art. 4 del D. lgs. 114/98 stabilisce che le disposizioni dello stesso decreto non si applicano "agli artigiani iscritti nell' albo di cui all' art. 5, comma 1, della legge 8/8/1985 n. 443 per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di propria produzione, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all' esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio";

### Preso atto che:

- negli ultimi anni i cittadini residenti hanno segnalato più volte il degrado di alcune zone del centro abitato, soprattutto quelle ricadenti nel centro storico, a causa dell' abbandono, da parte dei frequentatori dei pubblici esercizi, di bottiglie e contenitori vari di cibi e bevande sulle pubbliche vie, nonché a causa del disturbo della quiete pubblica da parte di clienti dei pubblici esercizi, durante le ore serali e notturne, senza il dovuto rispetto per chi invoca il giusto diritto al riposo e alla sicurezza;
- si è rilevato un costante aumento dell' uso di bevande alcoliche da parte di soggetti minorenni i quali, per evitare le norme che vietano la somministrazione di sostanze alcoliche ai minori di 16 anni, sempre più frequentemente consumano al di fuori dei pubblici esercizi, in particolare nei giardini pubblici o in altre zone del territorio Comunale ove solitamente vi sono punti di aggregazione giovanile, bevande alcoliche acquistate precedentemente;

### Rilevato che:

- la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione ed in qualsiasi contenitore, di vetro e non, effettuata dalle predette attività, contribuisce a generare fenomeni di degrado e disturbo per la quiete pubblica, in quanto le bevande vendute per asporto vengono consumate all'esterno dei locali ed i relativi contenitori vengono abbandonati senza riguardo per la pulizia dei luoghi, in contrasto con le norme di decoro e di igiene urbana, costituendo, altresì, fonte di pericolo per i cittadini che abitano e transitano in quei luoghi, poiché utilizzati in alcuni casi come strumenti atti ad offendere;
- i predetti comportamenti determinano un'evidente lesione dei fondamentali diritti alla salute, alla pubblica quiete e al riposo, nonché alla sicurezza e alla incolumità personale;
- è necessario porre una limitazione al diffuso fenomeno che riguarda il consumo di bevande alcoliche da parte di un sempre maggior numero di giovani o giovanissimi soprattutto nei fine settimana in primo luogo per salvaguardare la salute dei minori e per evitare quei fenomeni di degrado e di disturbo della quiete pubblica che sono correlati ad un uso eccessivo di bevande alcoliche;

\*\*\*\*\*

24040 - Viale Massimo d'Azeglio, n.5

Tel. 0363/326688 – Fax 0363/326460 – e.mail segreteria@comunecasirate.it



# Comune di CASIRATE d'ADDA

Provincia di Bergamo

Ufficio Segreteria

**Ritenuto** che l'obiettivo di garantire ai residenti delle aree limitrofe alla attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, il godimento del diritto alla quiete, al riposo e alla sicurezza nelle ore serali e notturne possa essere perseguito anche attraverso:

- l'imposizione del divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dopo le ore 21,30 ai titolari delle attività di vendita al dettaglio, compresi coloro che svolgono prevalentemente attività artigianale di produzione e vendita di generi alimentari;
- l'estensione di analogo divieto anche ai titolari di pubblici esercizi di somministrazione, compresi gli spacci annessi ai circoli privati; oltre l'orario sopra indicato (21,30) sono tenuti a non vendere per asporto, ma soltanto a somministrare sul posto, ossia nel locale o nelle aree pubbliche o private di cui possono legittimamente disporre, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;
- vietare il consumo di bevande alcoliche in luogo pubblico e sulle aree aperte al pubblico con l'eccezione delle pertinenze esterne dei pubblici esercizi debitamente autorizzate e durante le manifestazioni su area pubblica o aperta al pubblico ( concerti, spettacoli, ecc. ) autorizzate dalla competente autorità;

**Visto il D. Lvo** 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** il parere della Commissione Consultiva in data 13.10.2008;

**Vista** la legge 689/1981;

## **ORDINA**

**Su tutto il territorio comunale:**

- 1) il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, dalle ore 21,30 alle ore 02.00 del giorno successivo, da parte dei titolari delle attività di vendita al dettaglio, compresi coloro che svolgono prevalentemente attività artigianale di produzione e vendita di generi alimentari;
- 2) il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, dalle ore 21,30 alle ore 02.00 del giorno successivo, da parte dei titolari di pubblici esercizi di somministrazione e degli spacci annessi ai circoli privati; oltre l'orario sopraindicato (21,30) è possibile la sola somministrazione di bevande alcoliche ai clienti che li consumino all'interno del locale o seduti ai tavoli delle aree pubbliche o private di cui gli esercenti possono legittimamente disporre;
- 3) il divieto di abbandono di contenitori di vetro, in carta e lattine o altro materiale nonché di qualsiasi voglia tipo di rifiuto all'esterno degli esercizi pubblici, delle attività commerciali e dei laboratori artigianali indicati in premessa;
- 4) ai titolari /gestori dei pubblici esercizi, delle attività commerciali di vendita al dettaglio e dei laboratori artigianali di dotarsi di adeguati contenitori per la raccolta dei rifiuti e di mantenere costantemente pulite e sgombre dai materiali di cui al punto 3 le aree esterne di pertinenza o comunque immediatamente adiacenti gli esercizi e i laboratori stessi;

\*\*\*\*\*

24040 - Viale Massimo d'Azeglio, n.5

Tel. 0363/326688 – Fax 0363/326460 – e.mail segreteria@comunecasirate.it



# Comune di CASIRATE d'ADDA

Provincia di Bergamo

Ufficio Segreteria

- 5) il divieto di consumo di bevande alcoliche in luogo pubblico o aperto al pubblico dalle ore 21.00 alle ore 05.00 del giorno successivo. In deroga a detto divieto è consentito, nella fascia oraria indicata, il consumo di bevande alcoliche nei pubblici esercizi, nelle pertinenze esterne anche su area pubblica debitamente autorizzate e durante le manifestazioni su aree pubbliche o aperte al pubblico autorizzate.

Le violazioni dei suindicati divieti e prescrizioni saranno punite con la sanzione amministrativa da euro 83,00 a euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

## **DISPONE**

- Che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante l' affissione all'albo Pretorio comunale per un periodo di trenta giorni consecutivi nonchè con appositi manifesti da collocarsi in posizioni adatte ed in vista per almeno 30 giorni;
- Avverso la presente Ordinanza gli interessati possono proporre ricorso, nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione all' albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia competente per territorio, oppure, in alternativa, nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione all' albo Pretorio, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica sono incaricati dell'osservanza della presente ordinanza e di farne rispettare le disposizioni.

Casirate d'Adda, 24.10.2008

**IL SINDACO**

Degeri Luigia

\*\*\*\*\*